

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 31**Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
2. Al comma 6 dell'articolo 29 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "strutture regionali" sono inserite le seguenti: "e viceversa".

Articolo 2

(Modifica alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))

1. Al comma 7 bis dell'articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico))

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"Articolo 2 bis
(Associazioni di pesca sportiva riconosciute)
 1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri.
 2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
 - b) essere iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.
 3. Le associazioni di pesca sportiva riconosciute collaborano con la Regione nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni.

4. Il riconoscimento è attribuito con decreto del dirigente competente e revocato se vengono meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee e le Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca, Unione Nazionale Enal caccia pesca e tiro) già operanti sul territorio regionale.”.
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 dell l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute ai sensi dell’articolo 2 bis, designato dalle rispettive associazioni;”.
3. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 102/2019, è vietata l’immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura.”.
4. Il comma 1 bis dell’articolo 16 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 4

(Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))

1. Nella rubrica dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e nei castagneti”, sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) prima delle parole: “Per i boschi cedui” sono le inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 7;”;
 - b) le parole: “e per i castagneti” sono soppresse;
 - c) alla lettera a) le parole: “15 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”;
 - d) alla lettera b) le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “15 maggio”;
 - e) alla lettera c) le parole: “16 ottobre al 31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “1 ottobre al 15 aprile”;
 - f) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c bis) per i cedui di castagno e robinia, con copertura riferita a tali specie superiore al 75 per cento, indipendentemente dall’altitudine, dal 1° settembre al 30 giugno.”;
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. I termini di chiusura dell’epoca dei tagli indicati al comma 1, lettere a), b) e c) sono incrementati di quindici giorni nei boschi situati nel versante padano.”.
4. Il comma 2 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Qualora ricorrano specifiche circostanze ambientali e climatiche che determinino gravi limitazioni dei lavori nei periodi indicati ai commi 1 e 1 bis, l’Ispettorato agrario può variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni anche limitatamente a determinate categorie forestali o aree geografiche, tenuto conto della presenza del riscoppio vegetativo.”.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
6. Al comma 6 dell'articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Ente delegato", ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Ispettorato Agrario".
7. Il comma 7 dell'articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"7. Sono consentiti in qualsiasi epoca i tagli connessi ad interventi di miglioramento culturale, quelli necessari alla realizzazione di cantieri di formazione, nonché i tagli nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica e dei metanodotti, funzionali e necessari all'esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi."
8. Il comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti può essere eseguito durante tutto l'anno e deve farsi per strade, per piste e canali di avvallamento già esistenti, oppure tramite canalette temporanee, teleferiche forestali o altro sistema idoneo di trasporto, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione."

Articolo 5

(Disposizioni in materia di organizzazione)

1. Nel quadro dell'economia di spesa derivante dall'impiego in più enti del settore regionale allargato del medesimo personale con qualifica dirigenziale, nel caso in cui a un dirigente a tempo indeterminato, anche esterno alla dirigenza regionale, sia assegnato l'incarico di direzione apicale di più di un ente ovvero di struttura anche regionale, l'incarico si può configurare quale struttura organizzativa complessa con determinazione dell'ente di appartenenza. Con determinazione del Direttore generale competente possono essere affidate e delegate, nell'ambito del Dipartimento di afferenza e senza oneri per il bilancio regionale, al suddetto dirigente, titolare di struttura regionale, incaricato della responsabilità di struttura organizzativa complessa, le funzioni anche vicarie di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6

(Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59

(Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)

1. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "da almeno un quinquennio" sono soppresse.

Articolo 7

(Supporto agli enti locali per gli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio)

1. Al fine di supportare gli enti locali del territorio regionale, di semplificare e accelerare le procedure e di conseguire economie di scala, la Regione, quale stazione unica appaltante, può concludere accordi quadro, ai sensi della disciplina europea e nazionale in materia, con uno o più operatori economici per l'aggiudicazione degli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio.
2. La durata degli accordi quadro di cui al comma 1 non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

3. Possono aderire agli accordi quadro stipulati dalla Regione gli enti locali del territorio regionale.
4. Gli appalti basati sugli accordi quadro di cui al comma 1 non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate negli stessi, in particolare nel caso in cui l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico.
5. Per l'aggiudicazione degli appalti tramite accordi quadro, la Regione e gli enti locali aderenti applicano le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri derivanti dall'adesione agli accordi quadro successivi alla stipula dei relativi contratti da parte degli enti locali aderenti fanno carico agli stessi. In particolare, sono a carico degli enti locali aderenti, in quanto conseguenti all'attuazione dei contratti di adesione, le eventuali spese per la gestione di contenziosi, le spese tecniche di progettazione di eventuali variazioni non sostanziali, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo.

Articolo 8

(Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita))

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2016, è inserito il seguente:

“A tal fine la Giunta, le parti sociali e le componenti della società regionale sono chiamate a un confronto preventivo per condividere linee di azione e provvedimenti per il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione in Liguria. Gli impegni reciproci assumono la forma di un patto pluriennale denominato “Patto per il lavoro”, soggetto all'aggiornamento e al monitoraggio delle stesse parti firmatarie per verificare l'efficacia e l'impatto delle misure adottate in termini di sviluppo e occupazione.”.

Articolo 9

(Contrasto alla povertà e sostegno alle famiglie)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione Banco Alimentare della Liguria – Onlus, finalizzati al sostegno dell'attività di recupero delle eccedenze alimentari svolta dalla medesima per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione in favore di persone e nuclei familiari in situazioni di povertà e di emarginazione sociale.
2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si provvede a seguito di presentazione di domanda di contributo corredata da una relazione sull'attività programmata.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 4 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 10

(Modifica alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana))

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“f bis) valorizzazione dei luoghi della Resistenza antifascista e della lotta partigiana attraverso censimento, sistemazione, restauro, conservazione e recupero di monumenti, aree, sentieri o immobili aventi valore di testimonianza storica in quanto teatro di episodi particolarmente significativi.”.

2. Per l'anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della l.r. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi contributi nei limiti di euro 25.000,00 allocati alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 11

(Sostegno alla pratica dello sport paralimpico)

1. Al fine di promuovere la pratica dello sport paralimpico, la Regione sostiene le associazioni sportive liguri aderenti al Comitato Italiano Paralimpico impegnate con i propri atleti e/o le proprie squadre in attività di livello nazionale e/o internazionale, con un fondo ad esse destinato quantificato in euro 100.000,00.
2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 6 "Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero", Programma 1 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 12

(Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Dopo l'articolo 46 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"Articolo 46 bis
(Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali)
 1. La formazione del medico specializzando implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture sanitarie alle quali lo stesso è stato assegnato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di specializzazione.
 2. Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:
 - a) attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
 - b) attività di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
 - c) attività autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.
 3. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle unità operative nelle quali si svolge la formazione. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. L'Università degli Studi di Genova, gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo.
 4. Il medico specializzando può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in

modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”.

Articolo 13

(Modifica alla legge regionale 23 marzo 2004, n. 4

(Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 4/2004, è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Regione valorizza altresì il ruolo dell’Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti (ANGLAT) e dell’Associazione per la ricerca sulle psicosi e l’autismo (ARPA), anch’esse aderenti alla F.A.N.D. di cui al comma 1.”.

Articolo 14

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33

(Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Il Titolo della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Regione, al fine di definire le strategie e le azioni per il miglioramento dell’assetto delle infrastrutture, per lo sviluppo sostenibile della mobilità e per l’efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, si dota del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT), disciplinato al Capo VI bis.”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la parola: “piano” è sostituita dalla seguente: “programma”;
 - b) dopo le parole: “regionale dei trasporti” sono inserite le seguenti: “all’interno del PRIIMT di cui al Capo VI bis”;
 - c) alla fine della lettera b), sono aggiunte le parole: “, nonché degli indirizzi per la programmazione del servizio di trasporto ferroviario regionale e locale di competenza della Regione Liguria, da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale”.
4. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “aggiudicatario del servizio” sono inserite le seguenti: “, individuato ai sensi del comma 1,”.
5. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ad evidenza pubblica” sono soppresse e dopo le parole: “di trasporto” sono inserite le seguenti: “previste dalla normativa comunitaria e statale”.
6. Dopo il CAPO VI della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“CAPO VI bis
(Disciplina del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))

Articolo 29 bis

(Oggetto, finalità e contenuti del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)

1. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di seguito PRIIMT, costituisce lo strumento strategico di indirizzo e coordinamento per la politica regionale avente

- ad oggetto l'assetto delle infrastrutture, lo sviluppo sostenibile della mobilità e l'efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale.
2. Il PRIIMT, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché con gli atti regionali di pianificazione e di programmazione economico – finanziaria, fra cui quelli in materia di portualità, di aeroportualità e di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, persegue le seguenti finalità:
 - a) definire gli obiettivi e le azioni strategiche volti a superare le condizioni di carenza strutturale e funzionale dell'assetto delle infrastrutture liguri, promuovendo l'integrazione delle politiche regionali in materia, rispetto alle iniziative infrastrutturali strategiche di interesse comunitario e nazionale, nonché rispetto agli interventi di competenza dei gestori delle infrastrutture, dell'ANAS e degli enti locali;
 - b) migliorare le condizioni di connettività con le altre regioni e con i paesi europei per perseguire la competitività e lo sviluppo socio-economico, anche mediante lo sviluppo della rete delle piste ciclabili regionali in connessione con gli altri sistemi di trasporto pubblico;
 - c) potenziare le condizioni di accessibilità del territorio e di riassetto del sistema delle infrastrutture, con particolare riguardo alle situazioni di criticità, attraverso azioni di integrazione e coordinamento con le reti infrastrutturali di competenza statale e con quelle di competenza regionale e locale, per conseguire migliori condizioni di vivibilità per i cittadini, anche mediante elaborazione di piani di mobilità alternativa;
 - d) realizzare una rete integrata ed efficiente di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e di merci mediante lo sviluppo dell'integrazione modale, l'uso di piattaforme informative digitali, nonché mediante il consolidamento di piattaforme logistiche oltre appennino correlate al sistema della portualità commerciale;
 - e) efficientare i costi esterni del sistema dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il riequilibrio e l'integrazione delle modalità di trasporto, lo sviluppo della rete ferroviaria, la promozione dell'uso dei mezzi pubblici e di mobilità condivisa e la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza e di qualità, nonché la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione e la promozione di interventi di ricerca e innovazione per incrementare la qualità del sistema complessivo della mobilità e dei trasporti.
 3. Il PRIIMT si compone:
 - a) del quadro conoscitivo aggiornato relativo all'assetto delle infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali ed aeroportuali, della ciclabilità, delle infrastrutture intermodali e per la logistica e relativo alla domanda di mobilità e dell'offerta dei servizi, a tal fine utilizzando il cruscotto informativo regionale di cui al comma 4;
 - b) della definizione degli obiettivi strategici e delle tipologie di azioni di intervento da attuare, individuando i risultati attesi, i relativi indicatori, nonché i criteri di assegnazione delle risorse regionali;
 - c) dell'individuazione degli interventi di coordinamento e di integrazione delle politiche regionali sulla mobilità e sui trasporti da promuovere in relazione agli atti di programmazione comunitaria, statale e locale;
 - d) delle linee strategiche e degli indirizzi per orientare gli atti di programmazione e pianificazione degli enti di area vasta, dei comuni, delle autorità di sistema portuale e degli altri enti pubblici e privati di gestione;
 - e) dell'individuazione del quadro delle risorse attivabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici e l'attuazione delle azioni a tal fine necessarie.
 4. Al fine di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato delle opere infrastrutturali strategiche in corso di realizzazione, di progettazione o di programmazione da parte di amministrazioni ed enti

statali e locali e dei relativi strumenti economico-finanziari, nonché di monitorare il rispettivo stato di avanzamento e le situazioni di eventuale criticità, è predisposto dalle strutture regionali competenti il “cruscotto informativo regionale”, consultabile da parte di terzi, avvalendosi anche dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui agli articoli 3 e seguenti della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 29 ter

(Procedimento di formazione del PRIIMT)

1. La Giunta Regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento propedeutico del progetto di piano, comprensivo del rapporto preliminare da trasmettere per l’avvio della procedura di VAS, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della Valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il progetto del PRIIMT è elaborato sulla base del documento propedeutico, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione effettuata sul rapporto preliminare ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il progetto di PRIIMT è adottato dalla Giunta regionale e dell’avvenuta adozione è data pubblicità, anche ai fini della procedura di VAS di cui all’articolo 9, comma 4, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, mediante avviso nel BURL, contenente l’indicazione della data in cui i relativi atti sono resi consultabili nel sito informatico regionale, da pubblicarsi entro dieci giorni dalla data di adozione del progetto. Entro il termine di sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione nel BURL dell’avviso, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.
4. Entro novanta giorni dalla pronuncia motivata di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale formula la proposta di approvazione del PRIIMT al Consiglio regionale, comprensiva della verifica di ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS.
5. Il PRIIMT, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della proposta.
6. La deliberazione di approvazione del PRIIMT, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.
7. Le varianti al PRIIMT diverse dalle modifiche rientranti nel campo di applicazione dell’aggiornamento di cui all’articolo 29 quater sono assoggettate alla procedura di cui al presente articolo.
8. Il PRIIMT entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione.

Articolo 29 quater

(Attuazione, monitoraggio e aggiornamento del PRIIMT)

1. Per assicurare l’attuazione del PRIIMT, la Giunta regionale, di norma ogni biennio, approva il programma delle azioni di intervento, corredato da eventuali aggiornamenti, definendo le relative modalità, la tempistica e, in particolare, le opere prioritarie da promuovere, anche mediante stipula di protocolli di intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, ed individuando, per le opere di cui sia previsto il cofinanziamento da parte della Regione, le risorse a tal fine necessarie, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), con la relativa Nota di Aggiornamento, con il bilancio di previsione e con i documenti di programmazione di

cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale, anche al fine dell'aggiornamento della programmazione di cui al comma 1, approva il documento di monitoraggio del PRIIMT, elaborato in attuazione delle misure previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di procedura di VAS e con l'utilizzo del cruscotto informativo regionale delle opere strategiche di cui all'articolo 29 bis, comma 4. Tale documento prevede:
 - a) le variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento;
 - b) lo stato di attuazione del PRIIMT, con particolare riferimento alle azioni di intervento e alle opere programmate nell'anno precedente attraverso il DEFR;
 - c) i risultati dell'attuazione del PRIIMT con riferimento agli specifici obiettivi in programma, alle azioni di intervento, alle opere prioritarie previste e alle risorse a tal fine individuate.

Articolo 29 quinquies

(Disciplina transitoria per la concessione di contributi per interventi di miglioramento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture)

1. Nelle more dell'approvazione del PRIIMT la Regione concede ai comuni, alla Città metropolitana di Genova e alle province contributi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:
 - a) miglioramento funzionale, ammodernamento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture per la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile, ivi comprese le relative opere d'arte, realizzazione e potenziamento di aree destinate a parcheggi pubblici, nonché di marciapiedi e di spazi pubblici funzionali all'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle persone con mobilità ridotta, ricadenti nelle zone sia urbane sia extraurbane;
 - b) miglioramento delle condizioni della mobilità e della circolazione nelle aree urbane ed extraurbane, in vista di una più efficace integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle esigenze e priorità di intervento, nonché delle criticità infrastrutturali presenti sul territorio, e tenuto conto delle risorse economico-finanziarie disponibili a bilancio, definisce le priorità, i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi agli interventi previsti nel comma 1. Tale deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.
3. Con successivo provvedimento, da assumere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, i contributi sono concessi sulla base di apposita graduatoria approvata in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.”.
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. I procedimenti di concessione dei contributi già perfezionati in applicazione delle leggi regionali abrogate ai sensi delle lettere b bis), b ter) e i bis) del comma 1 dell'articolo 32 e di cui siano state impegnate le relative somme alla data del 31 dicembre 2019 restano regolati dalla disciplina ivi stabilita.”.
8. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:

“b bis) legge regionale 7 aprile 1995, n. 26 (Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni – Sarzana);

b ter) legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse);”.
9. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“i bis) legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilità (P.I.M.)), con esclusione dell’articolo 7 (Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana);”.

Articolo 15

(Norma per la copertura finanziaria dell’articolo 14)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 29 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dall’articolo 14 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 dell’articolo 29 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dall’articolo 14 della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 29 quinquies della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dall’articolo 14 della presente legge, quantificati in euro 282.404,14 per l’anno 2020, in euro 307.425,29 per l’anno 2021, in euro 325.025,03 per l’anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 16

(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

1. Alla parte 1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita dell’allegato A della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al punto 1) Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di riconversione per usi urbani compatibili con le funzioni commerciali, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “velocità di scorrimento.” sono aggiunte le seguenti: “Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 bis della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.”;
 - b) al punto 2) Edifici produttivi e complessi produttivi in ambito urbano, già utilizzati per funzioni produttive e commerciali, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “velocità di scorrimento.” sono aggiunte le seguenti: “Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni”;
 - c) al punto 3) Aree produttive urbanizzate dismesse o infrastrutture dismesse da riconvertire per usi urbani o produttivi, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “velocità di scorrimento.” sono aggiunte le seguenti: “Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni.”;
 - d) al punto 4) Edifici e aree comprese in insediamenti produttivi esistenti con funzioni commerciali in esercizio, nella colonna Condizioni escludenti, alla fine del primo periodo, dopo le parole: “velocità di scorrimento.” sono aggiunte le seguenti: “Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 17

(Modifica alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

Articolo 18

(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34

(Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. All'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. La Giunta regionale, sentite le parti sociali e le componenti della società regionale, approva un Programma triennale per l'impiego del Fondo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.";
 - b) alla fine del comma 15 sono aggiunte le parole: "La relazione deve prevedere l'indicazione degli interventi e dei progetti finanziati per ciascuna linea di intervento, specificando i tempi di attuazione e i soggetti coinvolti, la quantificazione dei finanziamenti concessi ripartita per i singoli interventi e la distribuzione nel territorio regionale delle risorse erogate, nonché le eventuali criticità riscontrate e l'indicazione delle proposte per superarle."

Articolo 19

(Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per progetti finalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "progetti implicanti anche l'acquisto di immobili finalizzati alla presenza di sedi periferiche dell'Università di Genova".

Articolo 20

(Azioni per la promozione del riciclo dei rifiuti e del "plastic free")

1. La Regione Liguria, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di economia circolare di cui alle Direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente di cui alla Direttiva (UE) 2019/904, promuove e sostiene iniziative 'plastic free' dirette a favorire la riduzione della produzione e dell'utilizzo della plastica e il riciclo dei rifiuti, nonché a prevenire l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente, attraverso campagne informative volte a sensibilizzare i cittadini e gli altri soggetti interessati, con l'obiettivo di favorire comportamenti consapevoli e virtuosi che tutelino l'ambiente.
2. Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti per lo sviluppo dell'economia circolare, la Giunta regionale può promuovere, anche tramite accordi con altri enti o aziende pubbliche operanti nei settori interessati, iniziative di compensazione del conferimento della plastica con titoli di viaggio o altri incentivi anche a valere sul gettito del tributo di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, e sulle risorse di cui alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Giunta regionale può promuovere concorsi di idee al fine di individuare modalità ulteriori e innovative di incentivazione del riciclo della plastica e dell'alluminio.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può promuovere accordi con le associa-

zioni di gestori di stabilimenti balneari e i comuni interessati finalizzati all'abbandono dell'utilizzo di plastiche monouso negli stabilimenti balneari e azioni ed interventi mirati al recupero dei rifiuti in mare e sulle spiagge, nonché la promozione di azioni di sensibilizzazione in tema di difesa dell'ambiente marino rivolte ai fruitori del litorale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può promuovere accordi con associazioni di categoria, camere di commercio e i comuni interessati al fine di favorire la diffusione di azioni "plastic free" presso attività commerciali e industriali del territorio, che prevedano la riduzione delle plastiche e l'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili.
6. In attuazione degli accordi di cui ai commi 4 e 5, i comuni possono prevedere agevolazioni fiscali, con particolare riferimento alla TARI (tassa rifiuti), a beneficio dei soggetti che attuano le pratiche di prevenzione individuate.
7. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per la realizzazione delle azioni di promozione previste dal presente articolo e per la determinazione di misure compensative a favore dei comuni, fra cui il riconoscimento di priorità e premialità nell'attribuzione di contributi o altri vantaggi.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 21

(Contributo acquisto dispositivi di allarme "anti abbandono")

1. In fase di prima applicazione dell'obbligo previsto dall'articolo 172, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi) e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti residenti in Liguria con reddito imponibile complessivamente riferito al nucleo familiare fino a euro 28.000,00 aventi fiscalmente a carico bambini di età inferiore ai quattro anni, è concesso un contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2019, n. 122 (Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore ai quattro anni) acquistati nel periodo dal 2 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2020.
2. Il contributo è concesso con le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale e non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa statale.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, fino alla concorrenza di euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 1 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

Articolo 22

(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29

(Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019))

1. All'articolo 19 della l.r. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli altri enti gestori delle aree protette della Liguria”;
 - b) alla lettera b) del comma 2, le parole: “alla copertura” sono sostituite dalle seguenti: “all’anticipazione”;
 - c) la lettera b) del comma 3, è sostituita dalla seguente:
“b) enti gestori delle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni e integrazioni”;
 - d) la lettera c) del comma 3, è abrogata.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 23

***(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))***

1. All’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8 bis. Dall’anno 2020 il termine di cui al comma 8 è ridotto a diciotto mesi.”;
 - b) al comma 9, dopo le parole: “comma 8” sono inserite le seguenti: “e 8 bis”.

Articolo 24

(Interventi infrastrutturali stradali finanziati sul Fondo strategico regionale)

1. I soggetti attuatori beneficiari di investimenti per interventi di viabilità sulle strade provinciali e comunali finanziati con risorse del Fondo strategico regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 11, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, debbono procedere alla consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta il definanziamento automatico ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 25

(Modifica alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)))

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 15/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al fine di meglio garantire l’esercizio a livello complessivo della funzione di cui al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare A.Li.Sa., per le funzioni ad essa trasferite con legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e

successive modificazioni e integrazioni, alla contrazione dei mutui e di altre forme di indebitamento fino all'ammontare totale della disponibilità di cui al comma 1.”.

Articolo 26

***(Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18
(Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))***

1. Al comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “2019” sono inserite le seguenti: “e 2020”.

Articolo 27

(Erogazione fondi rinnovo materiale rotabile)

1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, a seguito della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, nelle more del riversamento degli importi da parte del medesimo Ministero, la Regione è autorizzata ad erogare ai beneficiari un importo fino ad un massimo del 50 per cento delle somme certificate e rendicontate sui fondi assegnati dallo Stato per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale.

Articolo 28

(Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali))

1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “con il Consiglio delle Autonomie Locali” sono sostituite dalle seguenti: “con la struttura di supporto del CAL”.

Articolo 29

(Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
“1 bis. In caso di missioni ai sensi del comma 1, è consentito l'utilizzo dell'aereo partendo dall'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale. E', altresì, consentito partire da altro aeroporto, situato anche oltre il territorio nazionale, a condizione che il medesimo aeroporto risulti più vicino alla sede di residenza o di dimora abituale dei Consiglieri, rispetto alla distanza intercorrente tra la sede di residenza o di dimora abituale dei medesimi Consiglieri e la sede dell'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale.”.

Articolo 30

(Modifica alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“3 bis. In caso di missioni ai sensi del comma 3, è consentito l'utilizzo dell'aereo partendo dall'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale. E', altresì, consentito partire da altro aeroporto, situato anche oltre il territorio nazionale, a condizione che il medesimo aeroporto risulti più vicino alla sede di residenza o di dimora abituale del componente del Co.Re.Com., rispetto alla distanza intercorrente tra la sede di residenza o di dimora abituale del medesimo componente e la sede dell'aeroporto più vicino alla sede del Consiglio regionale.”.

Articolo 31

(Costituzione di società in house nell'ambito delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale)

1. Le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, possono costituire società in house che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche riguardanti le attività logistico-alberghiere comprendenti servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari.
2. Le procedure assunzionali del personale delle società di cui al comma 1 si conformano alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli oneri relativi alla costituzione e alla gestione delle società di cui al comma 1 sono a carico delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale alle stesse assegnate.

Articolo 32

(Modifica alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale e ai lavori pubblici))

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"4 bis. Per gli interventi di cui al comma 4, lettera a) finanziati da soggetti pubblici, è riconosciuta alle aziende, a valere sul finanziamento dei singoli interventi, una percentuale non superiore al 20 per cento dell'importo del costo di costruzione per spese tecniche e per spese generali afferenti il singolo intervento, dettagliatamente documentate in relazione alle effettive attività svolte."

Articolo 33

(Fondo straordinario per l'acquisto o locazione finanziaria di autoveicoli a basso impatto ambientale)

1. Al fine di promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, è istituito un Fondo straordinario per l'anno 2020 per un importo complessivo di 70.000,00 euro per la concessione di contributi, nel rispetto dei limiti del regime di aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3, del regolamento UE 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, a favore dei titolari di licenza di taxi, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria di veicoli a basso impatto ambientale, dotati di trazione elettrica o ibrida.
2. La Giunta regionale determina i criteri e definisce i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, individuando eventuali priorità degli interventi da finanziare.
3. I contributi sono corrisposti nella misura del 20 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo di 5.000,00 euro, per ciascun richiedente, in caso di acquisto di veicoli a trazione ibrida e 8.000,00 euro, per ciascun richiedente, in caso di acquisto di veicolo a trazione elettrica.
4. In caso di acquisto o locazione finanziaria di veicolo predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap si applica quanto previsto dalla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 70.000,00 euro per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.

Articolo 34

(Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25

(Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

1. Alla fine del comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la parola: "consecutivi".

Articolo 35

(Prestito straordinario agevolato)

1. Al fine di garantire al Commissario ad acta per le funzioni di governo dell'Ambito territoriale ottimale Imperia ovest per il servizio idrico integrato, le risorse indispensabili allo svolgimento del mandato e dei compiti attribuiti dal decreto del Presidente della Regione Liguria 16 settembre 2019, n. 5372, è concesso un prestito agevolato alla Provincia di Imperia dell'importo di 150.000,00 euro vincolati alle attività del Commissario ad acta come determinate dal d.p.reg. 5372/2019.
2. L'importo di cui al comma 1 deve essere restituito in due rate annuale entro l'anno 2022 senza oneri.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 1 "Sistema di protezione civile", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in 75.000,00 euro per l'esercizio 2021 e in 75.000,00 euro per l'esercizio 2022, sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 3 "Riscossione crediti di medio-lungo termine" del bilancio di previsione 2020-2022.

Articolo 36

(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)

1. L'articolo 7, della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Istituzioni culturali di interesse regionale)
 1. La Giunta regionale, con periodicità triennale, approva un bando per il sostegno annuale alle istituzioni culturali aventi sede in Liguria, senza scopo di lucro, che svolgono attività culturali con continuità sul territorio regionale.
 2. Ai fini della partecipazione al bando, l'attività culturale svolta dalle istituzioni culturali deve essere specificamente riferita ai contenuti del Piano pluriennale di cui all'articolo 10 e conforme a requisiti e condizioni stabiliti dal bando approvato dalla Giunta regionale.
 3. La graduatoria, ad esito dell'istruttoria, include, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel bando, le istituzioni che possono essere finanziate annualmente, per l'intero triennio della sua validità, secondo la disponibilità del bilancio regionale di ognuno dei rispettivi esercizi.
 4. Il bando è attivato esclusivamente ove sia presente disponibilità di bilancio per il primo dei tre anni di validità. In caso contrario, l'avvio del bando per il triennio è rimandato al primo esercizio di bilancio che presenti la necessaria disponibilità.
 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 140.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio."
2. Dopo l'articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 7 bis**(Istituti storici della Resistenza)**

1. La Regione Liguria contribuisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, all'attività istituzionale svolta dagli Istituti storici della Resistenza che abbiano sede sul territorio regionale e presentino specifica istanza, entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una relazione sullo stato finanziario, organizzativo e sulle attività svolte nell'ultimo anno, nonché dal programma delle attività previste per l'anno di riferimento e può sottoscrivere specifici accordi con gli Istituti finalizzati alla realizzazione di progetti culturali condivisi.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i criteri in base ai quali è definita la quota da destinare alla sede di Genova e quelle da assegnare alle sedi provinciali degli Istituti, anche sulla base degli elementi contenuti nelle relazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

Articolo 37***(Modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))***

1. Il comma 4 bis dell'articolo 69 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 38***(Disposizioni transitorie sui mandati dei Presidenti e dei Consigli degli Enti parco delle Alpi liguri, dell'Aveto, di Montemarcello Magra Vara e di Portofino)***

1. Al fine di una omogenea durata quinquennale dei mandati dei Consigli degli Enti parco, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, cessano i mandati dei Presidenti e dei componenti dei Consigli degli Enti parco delle Alpi liguri, dell'Aveto, di Montemarcello Magra Vara e di Portofino.
2. I Presidenti in carica sono nominati Commissari straordinari con i poteri di Presidente e Consiglio, sino alla costituzione dei nuovi organi.
3. La Regione avvia le procedure di costituzione entro il 31 gennaio 2020.

Articolo 39***(Organismo indipendente di valutazione)***

1. Al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite dalla vigente legislazione statale e regionale all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato l'OIV monocratico in carica alla data del 31 dicembre 2019 sino alla data del 30 giugno 2020.

Articolo 40***(Modifica alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22******(Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti))***

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

- “h bis) le iniziative che favoriscono la promozione, il sostegno e la valorizzazione della tradizione e della musica corale bandistica compresa l’attività di educazione musicale, l’avviamento al canto e all’uso degli strumenti musicali da parte delle corali e delle bande musicali.”.
2. Per l’anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h bis) della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni sono concessi contributi nei limiti di 5.000,00 euro allocati alla Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 1 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 41

(Misure di salvaguardia per l’edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di dare sostegno alle politiche sociali di riduzione del disagio abitativo, la Regione interviene per ridurre l’eventuale impatto finanziario che possa derivare dalle disposizioni in itinere di revisione della disciplina della tassazione degli immobili per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle Aziende regionali territoriali per l’edilizia liguri.
2. Per le finalità di cui al comma 1 una quota pari a 1.000.000,00 di euro, per l’anno 2020, è accantonata nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 42

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, commi da 3 a 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 43

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti